

**Fascicolo Informativo**

Modello 30139 - Edizione Gennaio 2015

# Contratto di Assicurazione per la Casa e la Famiglia

Danni a Terzi, Danni alla Proprietà, Furto,  
Infurtuni, Assistenza Famiglia, Tutela Legale



**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

- la Nota Informativa
- il Glossario
- le Condizioni di Assicurazione

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.**

**Servizio Clienti:**

**848 580 612**

**Lun-Sab 8.30-19.30**



# Indice

Adeguatezza del contratto ..... pag. 2

Introduzione ..... pag. 3

Nota Informativa ..... pag. 3

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione ..... pag. 1 della Nota Informativa

B. Informazioni sul contratto ..... pag. 1 della Nota Informativa

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami ..... pag. 3 della Nota Informativa

Glossario ..... pag. 6

Informativa Privacy ..... pag. 8

Condizioni di Assicurazione ..... pag. 10

## Indice delle Sezioni:

Sezione 1 – Modulo Responsabilità civile della famiglia e animali domestici	pag. 3	delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 2 – Modulo Proprietario Protetto	pag. 4	delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 3 – Modulo Inquilino Protetto	pag. 7	delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 4 – Modulo Danni al Contenuto	pag. 9	delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 5 – Modulo Furto	pag. 11	delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 6 – Modulo Preziosi, Gioielli, Rapina, Scippo.	pag. 12	delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 7 – Delimitazioni ed Esclusioni - Relative al Modulo 5 Furto e al Modulo 6 - Preziosi, Gioielli, Rapina, Scippo	pag. 12	delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 8 – Cosa fare in caso di sinistro di Responsabilità civile per danni a terzi delle Condizioni di Assicurazione	pag. 14	delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 9 – Cosa fare in caso di sinistro Incendio ed altri eventi o furto	pag. 14	delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 10 – Modulo Invalidità permanente da Infortuni domestici ed ex traprofessionali	pag. 16	delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 11 – Modulo Assistenza	pag. 19	delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 12 – Modulo Tutela Legale	pag. 22	delle Condizioni di Assicurazione

# Adeguatezza del contratto

Gentile Cliente,

la normativa vigente prevede l'obbligo indifferenziato di offrire **contratti assicurativi che siano adeguati alle effettive esigenze assicurative degli Assicurati/Contraenti**.

L'articolo 9 del regolamento ISVAP 34/2009 stabilisce infatti che, prima che il Contraente sia vincolato da un contratto di assicurazione a distanza "Zuritel" acquisisca dallo stesso ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative dell'Assicurato/Contraente o, ad esempio, in relazione alla tipologia del contratto. È di capitale importanza quindi capire quale obiettivo ci si propone di raggiungere attraverso la stipula del contratto, quindi chiarire quale sia l'esigenza per cui il cliente avverte la necessità di assicurarsi. È un'informazione che permette di offrire un prodotto che corrisponde agli obiettivi dichiarati dal Cliente. Elenchiamo di seguito alcune importanti valutazioni che il cliente dovrebbe fare per avere consapevolezza di stipulare un contratto realmente "adeguato" alle proprie esigenze di copertura/protezione assicurativa.

In primo luogo occorre appurare se le esigenze di stipulare la copertura assicurativa riguardano:

- **la protezione del proprio patrimonio (anche in ottemperanza a norme di legge) derivante da richieste di risarcimento per danni causati a terzi;**
- **la protezione dei propri beni per il rischio incendio/eventi naturali, furto/scippo o rapina;**
- **la protezione della propria persona e/o dei familiari in caso di infortunio;**
- **la richiesta di assistenza in determinate situazioni di bisogno;**
- **la possibilità di usufruire di patrocinio legale in caso di chiamata in giudizio;**

Valutata la necessità che si intende soddisfare con la stipula del contratto assicurativo, il contraente dovrebbe verificare l'eventuale presenza di coperture analoghe, relative al medesimo rischio, affinché nel contratto che si sta per sottoscrivere, si tenga conto di altre polizze assicurative già sottoscritte.

Nel caso in cui il contratto venga stipulato per ottemperare ad un obbligo di legge, ad esempio, il contraente deve anche verificare che il soggetto che ha l'obbligo di assicurarsi sia in regola con necessità normative e che il contratto sia in linea con le esigenze dichiarate.

Riportiamo di seguito **alcuni punti** che il contraente deve **valutare** al fine di verificare se l'offerta assicurativa esaminata può essere considerata adeguata alle proprie esigenze:

- (i) focalizzarsi** sull'obiettivo e individuare l'evento, futuro e incerto, il cui possibile accadere costituisce il rischio che il contraente intende trasferire all'assicuratore;
- (ii) il contratto offerto** deve essere coerente con gli obiettivi che il contraente si propone di ottenere mediante la sua sottoscrizione;
- (iii) nel valutare l'adeguatezza** del contratto offerto deve essere considerata l'eventuale coesistenza di contratti analoghi.
- (iv) in presenza di assicurazioni obbligatorie**, il contratto offerto deve essere adeguato alla effettiva ottemperanza alla norma e alle esigenze dichiarate, in relazione alle quali appare necessario acquisire anche informazioni sulle caratteristiche personali e non del contraente stesso;
- (v) la tipologia di prestazione** prevista dal contratto deve essere in linea con le esigenze e le aspettative dichiarate. Eventuali limitazioni ed esclusioni della garanzia assicurativa, diritti di rivalsa dell'assicuratore, periodi massimi di erogazione delle prestazioni, decorrenza e durata della garanzia, franchigie, scoperti e massimali devono essere conosciuti e valutati;
- (vi) il contratto deve avere** una durata in linea con le esigenze e con quanto richiesto;
- (vii) franchigie e scoperti** devono corrispondere ai propri obiettivi di protezione. In particolare, franchigie e scoperti devono essere valutati perché potrebbero determinare l'inadeguatezza della copertura;
- (viii) occorre proporzionare** la copertura assicurativa in modo che soddisfi nella maniera più efficace la necessità di sicurezza e protezione con riguardo anche alle proprie disponibilità economiche;

Al termine della verifica della ricorrenza di questi elementi e alla conseguente valutazione degli stessi, si può considerare concluso il processo di acquisizione delle motivazioni e delle esigenze del contraente alla stipula del contratto di assicurazione.

Durante la raccolta delle informazioni o dell'intervista per la creazione del preventivo personalizzato, Zuritel prende in considerazione gli specifici fattori di rischio legati agli elementi che concorrono alla determinazione del premio, che sono calibrati sulle esigenze di copertura assicurativa esplicitate dal cliente e strettamente legati alla sua personale situazione. Pertanto, **La invitiamo a considerare attentamente il preventivo di assicurazione** e valutare se le garanzie proposte sono adeguate alle Sue esigenze di copertura assicurativa.

Il processo di valutazione dell'adeguatezza del contratto da parte dell'impresa deve prevedere anche la possibilità che il contraente si rifiuti di fornire le informazioni richieste. Una corrispondente dichiarazione in tal senso, comporterà che **Zuritel, in caso di omissione delle risposte segnalate come necessarie per la creazione del preventivo, rileverà l'impossibilità di terminare la raccolta delle informazioni o l'intervista: il cliente verrà quindi informato di tale circostanza che porterà alla mancata formulazione dell'offerta.**


Invece, nel caso in cui la raccolta delle informazioni o l'intervista si concluda positivamente, Zuritel disporrà di tutte le informazioni necessarie atte a proporre al cliente un contratto adeguato alle Sue esigenze, ed il premio calcolato da Zuritel in base alle informazioni fornite dal cliente e la proposta/polizza risulterà pertanto adeguata alle esigenze assicurative ai sensi dell'art. 9 del Reg ISVAP 34/2010.

# Introduzione

Gentile Cliente, questo Fascicolo Informativo illustra le **condizioni che regolamentano il suo contratto di assicurazione**

con Zuritel S.p.A. e le garanzie offerte da questa Compagnia.

Per facilitare la lettura del Fascicolo abbiamo realizzato un **Glossario** (pag. 6) che definisce il significato che le parti attribuiscono ad alcuni **termini ricorrenti**. Questi termini, quando presenti nel testo, sono evidenziati **in blu**.

Inoltre abbiamo evidenziato in grassetto alcune **frasi che le suggeriamo di considerare con particolare attenzione**, così come i paragrafi contrassegnati da "avvertenza" .

## Nota Informativa

### Contratto di Assicurazione per la Casa e la Famiglia

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

## A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

### 1. Informazioni generali

**ZURITEL S.p.A.** è una società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life

S.p.A., iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00015 e appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.05.08 al n. 2. **Sede legale e Direzione:** Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano. **Telefono:** +39 0259661 **Fax:** +39 0226622212 **E-mail:** info@zurich-connect.it **Sito internet:** www.zurich-connect.it Il contratto viene stipulato con Zuritel S.p.A, Compagnia autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni, a norma del d.lgs nr. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

La Compagnia detiene un patrimonio netto espresso in milioni di Euro pari a 71,8 così ripartito: capitale sociale pari a 48,0 milioni di Euro e riserve patrimoniali pari a 5,0

milioni di Euro. L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è pari a 2,42 inteso come il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

## B. Informazioni sul contratto

Il contratto può essere stipulato unicamente nel seguente modo:

- **Durata annuale**
- **Senza tacito rinnovo e, pertanto, senza alcun obbligo di invio di disdetta.**

Le garanzie prestate sono operanti fino alle ore 24.00 della data di scadenza, come specificato nell'art.3 delle Condizioni di Assicurazione.

### 3. Coperture assicurative offerte

- **Danni a terzi** - La Compagnia copre i danni che l'Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, involontariamente cagiona a terzi, con le **esclusioni e limitazioni indicate nel paragrafo Sezione 1) e Sezione 2)**
- **Danni alla proprietà** - La Compagnia copre i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato e/o dal contenuto in base alle garanzie selezionate, **con le esclusioni e limitazioni indicate nelle Sezioni 2 e 4 Furto** - La Compagnia copre il furto del contenuto posto nei locali d'abitazione indicati in polizza in base alle garanzie selezionate, **con le esclusioni e limitazioni indicate nella Sezione 5)**
- **Infortunati** - La Compagnia copre gli infortuni accaduti ai membri della famiglia **con le esclusioni e limita-**

zioni indicate nella Sezione 10).

- **Assistenza** - La Compagnia, in collaborazione con Mapfre Asistencia, Compañía Internacional De Seguros Y Reaseguros, S.A. (di seguito Mapfre Asistencia S.A), garantisce 24 ore su 24 un intervento di emergenza con l'invio di un elettricista, un fabbro o un idraulico qualora necessario, **con le esclusioni e limitazioni indicate nella Sezione 11).**
- **Tutela Legale** - La Compagnia, assicura il rischio della Tutela legale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato e ne ha affidato la relativa gestione a DAS S.p.A., nei limiti e **con le esclusioni indicate nella Sezione 12).**

⚠ **Avvertenza:** L'assicurazione **non è operante** se i danni sono **causati da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate, maremoti, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno, crollo e collasso strutturale; altresì per conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).**

⚠ **Avvertenza:** Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza di **limiti di indennizzo/ risarcimento e massimali** indicati in polizza e possono essere soggette ad applicazione di **franchigie e/o scoperti con minimo** indicati in polizza o previsti nelle Condizioni di Assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio ed in particolare per franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, si rinvia alla descrizione puntuale di ciascuna garanzia nei singoli Moduli di Assicurazione.

Per maggiore chiarezza:

La **Franchigia** è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, per ciascun **sinistro**. L'importo della Franchigia è espresso in Euro e viene convenuto al momento della stipula del contratto di polizza.

Lo **Scoperto** è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro. L'importo dello Scoperto è espresso in base percentuale sul danno liquidato e viene dedotto dall'indennizzo. La relativa percentuale è convenuta al momento della stipula del contratto.

Per facilitare la comprensione dei relativi meccanismi di funzionamento, si riportano i seguenti esempi:

**Esempio 1:** *Franchigia*

Ammontare del danno: 10.000 euro  
Franchigia: 1.500 euro  
Indennizzo = Ammontare del danno - Franchigia = 8.500 euro

**Esempio 2:** *Massimale*

Ammontare del danno 10.000 euro  
Massimale 5.000,00 euro  
Indennizzo = Massimale = 5.000 euro

**Esempio 3:** *Scoperto con minimo*

Ammontare del danno 10.000 euro  
Scoperto 10% con minimo 500 euro  
Scoperto applicato = 10% di 10.000 = 1.000 euro  
Indennizzo = Ammontare del danno -

Scoperto = 9.000 euro

**Esempio 4:**

Scoperto con minimo  
Ammontare del danno 3.000 euro  
Scoperto 10% con minimo 500 euro  
Scoperto applicato = 500 euro (10% di 3.000 = 300, quindi si applica 500)  
Indennizzo = Ammontare del danno - Scoperto = 2.500 euro

**In particolare per il Modulo Infortuni:**

**Esempio 5:**

Invalidità permanente  
Somma assicurata: 50.000,00 euro con franchigia 5%  
Grado di Invalidità accertata: 3%  
Percentuale da liquidare: 0%  
Indennizzo: 0 euro

**Esempio 6:**

Caso di Invalidità permanente  
Somma assicurata: 50.000 euro con franchigia 5%  
Grado di Invalidità accertata: 13%  
Percentuale da liquidare: 8%  
Indennizzo: 4.000,00 euro

**Esempio 7:**

Caso di Invalidità permanente  
Somma assicurata: 50.000,00 euro con franchigia 5%  
Grado di Invalidità accertata: 40%  
Percentuale da liquidare: 35%  
Indennizzo: 17.500 euro

**Esempio 8:**

Diaria da degenza da ricovero ospedaliero  
Somma assicurata: 52 euro per ogni giorno di degenza a partire dal quarto giorno di ricovero  
Giorni di ricovero escluso il giorno delle dimissioni: 8  
Giorni di ricovero da liquidare: 4  
Indennizzo: 208,00 euro

⚠ **Avvertenza:** Il Modulo Infortuni prevede dei limiti di età per l'assicurabilità, disciplinati alla Sezione 10.9. Inoltre, per le garanzie Invalidità permanente, il Contraente dovrà fare riferimento alle tabelle di calcolo dell'indennità da liquidare in relazione al grado di invalidità accertato da calcolarsi come descritto alla Sezione 10.2.

## 4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

⚠ **Avvertenza:** le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale (se tali inesattezze sono dolose) o parziale (se colpose) del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, come specificato nell'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

## 5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Qualora in corso di contratto si verificano cambiamenti

che incidono sulla valutazione del rischio, il **Contraente** e/o **Assicurato** deve darne immediato avviso alla Compagnia indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898), come specificato negli artt. 8 e 10 delle Condizioni di Assicurazione. Ad esempio, qualora il Contraente cambi la propria residenza ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente alla Compagnia in quanto la provincia di residenza è un parametro tariffario determinante per la diversa profilazione del rischio.

## 6. Premi

La periodicità di pagamento del premio può essere annuale. È possibile avvalersi esclusivamente dei seguenti mezzi di pagamento del Premio: carta di credito e bonifico bancario, /SISAL/LOTTOMATI-CA/MY Bank.

I premi, le somme assicurate, i massimali, i sotto-limiti e le franchigie del presente contratto non sono soggetti ad adeguamento automatico o indicizzazione.

## 7. Rivalse

Non sono previste rivalse a carico del Contraente o dell'Assicurato. Resta fermo il diritto della Compagnia di surrogarsi nelle eventuali ragioni dell'assicurato verso i terzi responsabili, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

## 8. Recesso

⚠ **Avvertenza:** dopo ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento, il **Contraente** e/o la **Compagnia** possono recedere dall'assicurazione prestata per la garanzia interessata o dall'intera polizza, con preavviso di 30 giorni. Si rinvia all'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.

## 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello al pagamento del premio, si **estingono per prescrizione se non vengono fatti valere entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, oppure**, per le garanzie di cui alle sezioni: 1 Responsabilità civile della famiglia, 2 Modulo proprietario protetto punto 2.1 responsabilità civile della proprietà 2.2 Ricorso terzi, sezione 3.1 RC Inquilino 3.2 Ricorso Terzi, dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (art. 2952 Cod. Civ.).

## 10. Legge applicabile al contratto

Il **Contraente** è informato che il contratto d'Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non specificato, si applica la legge italiana.

## 11. Regime fiscale

In merito al trattamento fiscale vengono applicate alle garanzie sotto riportate le imposte come da elenco sottostante:

- **Danni a terzi: 22.25% del premio imponibile.**
- **Danni alla proprietà: 22.25% del premio imponibile.**
- **Furto: 22.25% del premio imponibile**
- **Infurti 2.5% del premio imponibile**
- **Assistenze: 10% del premio imponibile**
- **Tutela legale: 21.25% del premio imponibile**

## C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

### 12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

#### ⚠ **Avvertenze:**

- in caso di denuncia di sinistro riguardante tutte le garanzie, l'Assicurato deve osservare i termini e le modalità specificati nel paragrafo "Consigli utili in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.
- la Compagnia, per la gestione dei sinistri riguardanti la garanzia Assistenza, si avvale della collaborazione di Mapfre Assistenza S.A.. Per maggiori dettagli si rinvia alla Sezione Assistenza ed in particolare al paragrafo "In caso di sinistro Assistenza" delle Condizioni di Assicurazione.
- la Compagnia, per la gestione dei sinistri riguardanti la garanzia Tutela Legale si avvale della collaborazione di DAS S.p.A.. Per maggiori dettagli si rinvia alla Sezione Tutela Legale ed in particolare al paragrafo "In caso di sinistro Tutela Legale" delle Condizioni di Assicurazione.

### 13. Reclami

1. Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia ed **I.V.A.S.S. Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni**: Si possono presentare i reclami su:

- a. la mancata osservanza, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- b. le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si chiede l'attivazione della rete FIN-NET (risoluzioni extragiudiziali delle controversie). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'Isvap o direttamente al sistema estero competente -individuabile al sito [www.ec.europa.eu/fin-net](http://www.ec.europa.eu/fin-net) -e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. In caso di doglianza vertente su aspetti per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria, non è consentito presentare reclamo. Il reclamo in prima battuta va

indirizzato alla Compagnia mediante posta, telefax o e-mail al seguente indirizzo:

**Zuritel S.p.A.**

**Servizio Clienti / Reclami**

**Via Benigno Crespi n.23 - 20159 Milano**

**Telefono n. 02/59663040**

**(lun-ven 8.30-19.30)**

**Fax n. 848.588.548**

**al costo di una sola chiamata urbana**

**E-mail: reclami@zurich.it**

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. La Compagnia, fornirà riscontro all'utente entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. Nel caso in cui la Compagnia non abbia fornito risposta nel termine di 45 giorni o la risposta sia incompleta o scorretta, il reclamante può inoltrare reclamo a:

**I.V.A.S.S.**

**Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni**

**Servizio Tutela degli Utenti**

**Via del Quirinale 21, 00187 Roma**

**Fax numero: 06/42.133.206**

## 14. Altre informazioni precontrattuali

Il **Contraente** ha diritto di scegliere se ricevere e trasmettere il contratto, la documentazione precontrattuale e contrattuale nonché, durante la validità del contratto, le co-

municazioni previste dalla normativa vigente su supporto cartaceo o altro supporto durevole tramite posta, e-mail o fax; ha diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione su supporto cartaceo della documentazione di cui al punto precedente e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che tale circostanza non sia incompatibile con il contratto concluso; prende atto che la **Compagnia** richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto inviato dalla Compagnia; il Contraente per la sottoscrizione e la restituzione del contratto potrà utilizzare a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole (salvo che il contratto sia stato formato come documento informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e trasmetterlo alla Compagnia a mezzo posta, e-mail o fax; nel caso di promozione e collocamento del contratto tramite Servizio Clienti ha il diritto di chiedere di essere messo in contatto con il Responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione nella persona del sig. Fabio Biffi.

**Il Fascicolo Informativo sempre aggiornato è disponibile sul sito [www.zurich-connect.it](http://www.zurich-connect.it), nella sezione 'Documenti'.**

**Zuritel S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

Il testo della Nota Informativa è aggiornato a gennaio 2015

Il rappresentante legale  
Camillo Candia



# Glossario

Ai seguenti termini viene attribuito il significato qui precisato:

**Abitazione locata a terzi** - l'abitazione di proprietà dell'Assicurato/Contraente ceduta in locazione a terzi, compreso il caso di comodato d'uso a qualunque titolo e compresa anche la nuda proprietà.

**Allagamento** - presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto dovuta a rottura di impianti idrici, igienici, termici, infiltrazione di acqua dal terreno o mancato/ridotto smaltimento di acque da parte degli impianti di scarico o drenaggio

**Animali domestici** - cani, gatti, pesci, criceti, uccelli, tartarughe.

**Appartamento** - abitazione facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato (es. appartamento in condominio).

**Apparecchiature elettroniche** - si intendono: apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (es.

computer, stampanti, telefax, etc) , apparecchiature di consumo (es. radio, TV, apparecchiature di videoregistrazione, etc), giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero il cui funzionamento dipende da correnti elettriche o da campi elettromagnetici di determinate caratteristiche e rientranti nel campo di applicazione della normativa di settore.

**Assicurato** - soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

**Attività professionali** - Qualsiasi attività non inerente alla vita privata, sia essa a scopo di lucro o no.

**Cassaforte o armadio corazzato** - mobile con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La corazzatura deve costituire un complesso monolitico dove materiali specifici ed accorgimenti difensivi si integrano fra di loro per la massima difesa.

**Cassette di sicurezza** - mobili studiati e realizzati per la custodia dei valori.



**Centrale operativa** - È la struttura di Mapfre Asistencia S.A. - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza e eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

**Compagnia** - L'Impresa di Assicurazione ovvero Zuritel S.p.A.

**Contenuto** - per contenuto s'intende:

- tutto quanto serve per uso domestico e personale dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi e dei suoi collaboratori domestici, presente nella dimora abituale o saltuaria dell'Assicurato; impianti di prevenzione e di allarme; il tutto anche se di proprietà di terzi. Restano esclusi: biciclette, veicoli a motore e loro parti, natanti e loro parti, sci e racchette da sci. Sono altresì esclusi gli animali
- valori, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi;
- non si considera contenuto tutto quanto previsto alla voce fabbricato tranne le migliorie apportate all'abitazione dal locatario.

**Contraente** - il soggetto che stipula la polizza nell'interesse proprio e/o di altre persone.

**Dimora Abituale** - casa unifamiliare od appartamento, comprese le pertinenze quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati, ove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi ed il "convivente more uxorio", abbiano residenza anagrafica, oppure ove gli stessi risiedano per la maggior parte dell'anno, posta in territorio italiano.

**Dimora Saltuaria** - casa unifamiliare od appartamento, comprese le pertinenze quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati, ove l'Assicurato non dimori abitualmente, posta in territorio italiano. La multiproprietà non è considerata dimora saltuaria.

**Esplosione** - sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Fabbricato** - per fabbricato s'intende:

- l'edificio o porzione di edificio costituenti l'abitazione assicurata, comprese le opere di fondazione o interrate nonché la quota delle eventuali parti comuni;
- tutti gli impianti od installazioni considerati fissi per natura e destinazione, comprese le piscine, i campi da tennis, le recinzioni, le cancellate ed i cancelli, sanitari, caldaie, scaldabagni, impianti fissi di condizionamento, strutture di sostegno e regolazione delle tende solari fissate all'edificio assicurato;
- Dipendenze quali cantine, soffitte, box anche se ubicati in corpi separati;
- Lastre, stabilmente collocate su porte, finestre, porte finestre, vetrate e pareti.

Non si considera Fabbricato tutto quanto previsto alla voce Contenuto.

**Familiare convivente** - ogni persona presente nello stato di famiglia del Contraente alla data del Sinistro, compreso il convivente more uxorio.

**Fenomeno elettrico** - azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate

**Franchigia** - l'importo prestabilito che in caso di sinistro viene detratto dall'indennizzo o dal risarcimento determinati a termini di contratto e che rimane a carico dell'Assicurato.

**Furto** - impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Gioielli e preziosi** - oggetti anche solo in parte d'oro, d'argento o di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura e relative raccolte e collezioni.

**Impresa di Assicurazione** - Zuritel S.p.A. (anche "Zuritel").

**Incendio** - combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o propagarsi. Non sono considerate incendio le bruciate non accompagnate da sviluppo di fiamma.

**Indennizzo** - la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di sinistro.

**Inondazione/Alluvione** - fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato entro le usuali sponde di corsi d'acqua o bacini; - l'inondazione si caratterizza come esteso afflusso incontrollato di acque provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa; - per alluvione si intende una fattispecie più specifica di inondazione provocata da piogge eccezionali.

**Infortunio** - Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili. Sono considerati Infortunio anche:

- l'asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori;
- l'avvelenamento, le intossicazioni e/o lesioni prodotte dall'in-gestione involontaria di sostanze in genere;
- le morsicature, le punture di insetti in genere, tranne quelle che causino malaria e malattie tropicali e le ustioni provocate da animali o da vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche) conseguenti ad infortunio garantiti a termini di Polizza;
- l'annegamento;
- le lesioni determinate da sforzi (esclusi gli infarti, le ernie e le rotture sottocutanee dei tendini, salvo quanto previsto al paragrafo 10.4 - 10.5 - 10.6 - della Sezione 10. MODULO INFORTUNI DOMESTICI - ;
- le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da Infortunio;
- gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, compresa l'azione del fulmine, nonché scariche elettriche e l'improvviso contatto con corrosivi;
- quelli avvenuti in stato di malore e/o incoscienza
- quelli conseguenti ad imperizia, imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave;
- quelli derivanti da tumulti popolari, atti di vandalismo, terrorismo, attentati, aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva e volontaria.

**Inabilità temporanea** - l'incapacità parziale o totale di attendere alle ordinarie occupazioni.

**Invalità permanente** - La perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività, indipendentemente dalla professione svolta, avendo come unico riferimento la tabella INAIL del D.P.R.

30.06.1965 n. 1124, con esclusione di qualsiasi successiva modifica della stessa.

**Lastre** - vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide.

**Locatario** - Chi riceve un bene in locazione; es.: affittuario: il locatario di un bene.

**Locatore** - Chi cede un bene in locazione: il locatore di un bene.

**Malattia** - Ogni obiettiva alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

**Malattia mentale** - Ogni patologia mentale e del comportamento (come per esempio psicosi, nevrosi, sindromi depressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc) ricomprese nell'articolo V della decima revisione della Classificazione Internazionale della Malattie (ICD - 10 del OMS).

**Pertinenze** - locali quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati di fabbricato.

**Polizza** - il documento che prova l'assicurazione.

**Premio** - la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

**Preziosi** -

**Primo rischio assoluto** - forma di assicurazione in base alla quale la somma assicurata può corrispondere solo ad una parte del valore complessivo delle cose assicurate, che costituisce il limite massimo di indennizzo e che viene riconosciuto indipendentemente dalla relazione con il valore totale del bene.

**Rapina** - sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene.

**Ricovero** - La degenza, che comporti almeno un pernottamento, in Strutture Ospedaliere pubbliche o private regolarmente autorizzate all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

**Risarcimento** - la somma dovuta dalla Compagnia al danneggiato a seguito di sinistro.

**Rischio** - la probabilità che si verifichi il sinistro.

**Serramenti** - I manufatti per la chiusura dei vani di transito, areazione e illuminazione dei locali.

**Scippo** - furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.

**Scoperto** - percentuale dell'ammontare del danno a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

**Scoppio/implosione** - repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione gli effetti del gelo e del corpo d'ariete non sono considerati scoppio e/o implosione.

**Sinistro** - il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Sport professionistico** - Secondo la legge 23 marzo 1981 n° 91 e successive modifiche vengono definiti sportivi professionisti gli atleti che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono tale qualifica dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

**Superficie commerciale** - criterio di stima della superficie degli appartamenti usualmente adottato per il calcolo del valore degli immobili nei contratti di compravendita.

**Territorio italiano** - quello della Repubblica Italiana. Viene equiparato a quest'ultimo il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

**Valore a nuovo:**

- **Fabbricato** - il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive (esclusa l'area);
- **Contenuto** - il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, qualità e destinazione.

**Valore Intero** - forma di Assicurazione in base alla quale la Superficie commerciale del Fabbricato dichiarata in Polizza deve corrispondere a quella reale con applicazione quindi in caso di Sinistro, se inferiore, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile.

**Valori** - carte valori e titoli di credito in genere; denaro.

**Villa a schiera** - abitazione facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti o contigue ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato

**Villa** - fabbricato singolo destinato ad abitazione con proprio accesso dall'esterno del fabbricato

Il testo del Glossario è aggiornato a gennaio 2015

## Informativa Privacy ex art. 13 D.LGS n.196/03

Per rispettare la legge sulla "privacy", la informiamo sull'uso dei suoi dati personali e sui suoi diritti (art. 13 D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche). La nostra Società, per fornire i servizi da lei richiesti e in suo favore previsti, deve acquisire o già detiene dati personali che la riguardano. Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati, eventualmente anche sensibili (1) strettamente necessari per i suddetti servizi. Il consenso concerne anche l'attività eventualmente svolta da soggetti operanti in Italia e all'estero (2) che collaborano con noi e a cui pertanto

comuniciamo dati o da soggetti a cui siamo tenuti a comunicare dati (soggetti tutti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa"), sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società (3). I dati, forniti da lei o da altri soggetti (v. nota 3) sono utilizzati dalla nostra Società e dai soggetti di cui al capoverso precedente ai quali li comuniciamo, solo con modalità e procedure anche informatiche e telematiche strettamente necessarie per fornirle i servizi sopra citati. Per i nostri trattamenti ci avvaliamo di "responsabili" e

“incaricati” per rispettive aree di competenza. L'elenco completo dei responsabili è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio Clienti indicato a fianco. Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge (4) – non potremmo fornirle i servizi richiesti, in tutto o in parte. Inoltre lei può decidere liberamente di dare o meno il consenso alla Società e ad altri determinati soggetti (5) al trattamento dei suoi dati, anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, per attività di comunicazione e promozione commerciale e di vendita riferite a prodotti (anche di diverso ramo) e/o servizi della Società, di società del Gruppo e di società terze (5), e per lo svolgimento di ricerche di mercato e

rilevazioni statistiche relative a prodotti e/o servizi della Società, di società del Gruppo e di società terze (5). In base all'art. 7 del D.Lgs n. 196 del 2003 lei ha, tra l'altro, il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (6). Titolare del trattamento è Zuritel S.p.A. con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 23.

**Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi al:  
SERVIZIO CLIENTI - VIA BENIGNO CRESPI, 23  
20159, MILANO - Tel. 025966.2510  
privacy@zurich-connect.it**

## Note

1. L'art. 4 del d.lgs n. 196/2003 considera sensibili, ad esempio, dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose.
2. Ai sensi del d. lgs n. 196/03 e successive modifiche, i dati potranno essere comunicati a soggetti con sede in Italia, in Paesi appartenenti all'Unione europea e in Paesi terzi, a prescindere dal livello di protezione garantito da parte del Paese terzo di destinazione.
3. Secondo il particolare rapporto, i dati vengono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: Assicuratori, coAssicuratori (indicati nel contratto) e riAssicuratori, associazioni/enti/società terze con cui la Società abbia concluso convenzioni o accordi eventualmente anche di co-marketing per la stipulazione di contratti assicurativi a particolari condizioni; altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (Contraente, assicurati, danneggiati, ecc.); società del Gruppo controllanti, controllate e/o sottoposte a comune attività di direzione e coordinamento in esecuzione di obblighi di legge o contrattuali nonché per finalità di reporting; legali; periti e medici (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli, società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito) tra cui la centrale operativa assistenza (indicata nel contratto), banche e/o Istituti di credito per il pagamento dei sinistri, società per la gestione della garanzia “tutela giudiziaria” (indicata nel contratto), società di servizi telefonici, informatici e telematici e in particolare Innovaconsulting S.r.l. (viale Monastir 104 – Cagliari) e MM Contact Service S.r.l. (via Pietrasanta 14-3/c - Milano) per l'attività di call center e back office; Accenture S.p.A. (via Maurizio Quadrio, 17 – Milano) per le finalità correlate ai servizi informatici e telematici forniti a Zuritel S.p.A.; Postel S.p.A. (viale G. Massaia, 31 – 00154 Roma) per l'archiviazione dei contratti, per l'erogazione del servizio “Prevenzione/Salvataggio”, per i servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela), per

servizi di stampa, spedizione e archiviazione di documentazione contrattuale; società di revisione (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; società di recupero crediti; ANIA, organismi associativi e consortili, ISVAP e altri enti pubblici propri del settore assicurativo (l'elenco completo dei suddetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa); soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Magistratura, Forze di polizia e altre Autorità pubbliche.

4. Ad esempio, ai sensi della normativa anti riciclaggio.
5. I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti
  - società del Gruppo Zurich in Italia (Zurich Investment Life S.p.A. “capogruppo”, Zurich Life Insurance Italia S.p.A., Zurich Life and Pensions S.p.A., Zuritel S.p.A., tutte con sede in Milano via Benigno Crespi, 23, Innovaconsulting S.r.l. con sede a Cagliari, Viale Monastir 104); Zurich Sim S.p.A., Zurich Life Assurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, tutte con sede in Milano via Benigno Crespi, 23
  - società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti
  - società partner con cui la Compagnia abbia concluso convenzioni o accordi di tipo commerciale.
6. Tali diritti sono previsti dall'art. 7 del d.lgs n. 196 del 2003. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione al trattamento di dati personali per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato può essere in ogni caso esercitata; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

# Condizioni di Assicurazione

## Condizioni generali di Assicurazione

### Art. 1 - Modalità di adesione

Per aderire al presente contratto è necessario inviare i documenti richiesti a **ZURITEL S.p.A.**, e pagare il premio previsto tramite bonifico bancario o carta di credito. La ricevuta di versamento o l'estratto conto costituiscono quietanza di pagamento.

### Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale (se tali inesattezze sono dolose) o parziale (se colpose) del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Per giorno del pagamento si intende:

1. per i pagamenti a mezzo carta di credito, dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio;
2. per i pagamenti a mezzo bonifico bancario, dalle ore 24.00 della data indicata come valuta fissa per il beneficiario, a condizione che la stessa sia successiva alla data in cui è stato dato l'ordine irrevocabile di bonifico; in caso contrario, dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato dato l'ordine irrevocabile di bonifico;
3. per i pagamenti SISAL, LOTTOMATICA, MY Bank, dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Il contratto è di durata annuale senza tacito rinnovo e la sua validità cessa pertanto alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato sul contratto stesso.

### Art. 4 - Diritto di recesso - ripensamento

Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, avvenuta con il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere dallo stesso. Il Contraente dovrà restituire (presso la sede legale della Compagnia e a mezzo raccomandata A.R.) il modulo di recesso contenente la dichiarazione attestante che in tale periodo non siano avvenuti sinistri di alcun tipo. Alla ricezione di detta documentazione la Compagnia rimborserà il premio pagato al netto di imposte. Il modulo per il recesso,

può essere richiesto al call center, al n° 848.580.612 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato o scaricato dal sito internet [www.zurich-connect.it](http://www.zurich-connect.it). Qualora un sinistro si sia effettivamente verificato, il diritto di recesso non potrà essere richiesto. **Nel caso di dichiarazione non veritiera, la Compagnia si rivarrà nei confronti del Contraente per ogni esborso e spese sostenute.**

### Art. 5 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni determinati da:

- fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate, maremoti, cedimenti, smottamenti e frantumamenti del terreno, crollo e collasso strutturale. Le presenti esclusioni sono specificate nelle seguenti sezioni:
  - Sezione 1 al punto 1.6 lettere l) e n)
  - Sezione 2 al punto 2.1.4 lettera i)
  - Sezione 2.4.1 alle lettere b - v)
  - Sezione 3.3.1 alle lettere b - v)
  - Sezione 4.7 alle lettere b - v)
  - Sezione 7.1 alle lettere b - c)
  - Sezione 10 al punto 10.7 punto 11)
  - Sezione 11 al punto 11.13 lettera a - b)
- conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Le presenti esclusioni sono specificate nelle seguenti sezioni:
  - Sezione 1 al punto 1.6 lettera o)
  - sezione 2 al punto 2.1.4 lettera j)
  - Sezione 2.4.1 al punto s)
  - Sezione 3.3.1 alla lettera s)
  - Sezione 4.7 alla lettera s)
  - Sezione 7.1 alla lettera d)
  - Sezione 10 al punto 10.7 punto 12 )
  - Sezione 11 al punto 11.13 lettera a - b)
  - Sezione 12 al punto 12.5 primo punto)

### Art. 6 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento, il Contraente e/o la Compagnia possono recedere dall'assicurazione prestata per la garanzia interessata o dall'intera polizza, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso della Compagnia, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

## Art. 8 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia mediante raccomandata di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

## Art. 9 - Proposta di rinnovo del contratto

Prima della scadenza contrattuale, la **Compagnia può proporre** al Contraente il rinnovo del contratto contenente nuove condizioni di polizza e di premio

## Art. 10 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio successivo alla comunicazione dell'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

## Art. 11 - Comportamento in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono comunicare telefonicamente l'evento al numero 800.247.247 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documentazione necessaria) e darne avviso scritto alla Compagnia, entro 3 giorni dal fatto indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno.

## Art. 12 - Assicurazione a mezzo di rappresentanti

La Compagnia non si avvale di intermediari per la conclusione del contratto. Qualora il cliente intenda farsi rappresentare, ai fini della stipulazione del contratto, da un soggetto terzo, quest'ultimo dovrà dichiararlo sin nella fase di realizzazione del preventivo. La documentazione riguardante i poteri di rappresentanza del soggetto terzo, dovrà essere trasmessa alla Compagnia unitamente al preventivo firmato.

## Art. 13 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

## Art. 14 - Altre assicurazioni

Il Contraente non è tenuto, alla data di stipulazione del contratto, a comunicare alla Compagnia l'esistenza di eventuali altre assicurazioni, sulle medesime cose e per il medesimo rischio. In caso di sinistro, tuttavia, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. **Se il Contraente**

omette di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.

## Art. 15 - Foro competente e rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

## Art. 15 - Validità territoriale

Tutte le garanzie del presente contratto sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, la sola garanzia del modulo 1) responsabilità civile della Famiglia e modulo Sezione 10 Infortuni è valida per il Mondo intero.

## Art. 16 - Prescrizione dei diritti

Ai sensi dell'art.2952 Codice Civile, i diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Polizza si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

**Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.**

## Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

## Art. 18 - Requisiti di assicurabilità

L'Assicurazione prestata dai moduli Responsabilità Civile della Famiglia, Proprietario Protetto, Inquilino Protetto, Contenuto, Furto, Preziosi/Gioielli/Rapina/Scippo è operante a condizione che il Fabbricato assicurato o nel quale è posto il Contenuto sia rispondente a tutti i seguenti requisiti:

- sia adibito ad abitazione Dimora abituale o Dimora saltuaria dell'Assicurato o abitazione locata a terzi;
- sia costruito in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni; abbia i requisiti legali di abitabilità nonché in buono stato di manutenzione;
- sia ubicato nel territorio Italiano.

Nel caso in cui il Fabbricato assicurato sia parte di un maggior immobile, l'intero immobile/costruzione deve rispondere ai requisiti costruttivi di cui sopra e deve essere adibito per almeno due terzi della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici, studi professionali.

## Sezione 1

# Modulo Responsabilità civile della famiglia e animali domestici

(se acquistato)

### 1.1 - Oggetto della garanzia

Zuritel tiene indenne il Contraente, e le persone componenti il nucleo familiare, nei limiti dei massimali indicati nella scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, **quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali:**

- a) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla **conduzione** del fabbricato ubicato come indicato in Polizza e relative pertinenze cui è riferita l'assicurazione;
- b) a fatti che avvengono **nell'ambito della vita privata** come ad esempio:
- in conseguenza di fatto proprio, dei figli minorenni, di minori anche se in affidamento temporaneo disciplinato dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modifiche e integrazioni, nonché degli addetti ai servizi domestici, badanti, "baby sitter" e persone "alla pari";
  - guida e uso di biciclette anche a motore elettrico, giocattoli a motore, veicoli non a motore, resta sempre escluso il rischio della circolazione di veicoli diversi da quelli qui descritti;
  - uso e guida di carrozzelle a motore elettrico da parte di portatori di handicap purché non soggetti ad obbligo di copertura assicurativa relativa alla circolazione;
  - normali attività attinenti il tempo libero (giardinaggio, pesca, campeggio, hobbistica, modellismo);
  - giochi dei bambini;
  - proprietà ed uso di animali domestici compresi cani;
  - consumo di bevande o cibi in casa dell'Assicurato purché distribuiti dallo stesso e che provochino intossicazione;
  - conduzione dei locali/abitazione in affitto o di proprietà dell'Assicurato da figli dell'Assicurato **fino ai 25 anni di età per motivi di studio, in luogo diverso dalla residenza dell'Assicurato indicata in polizza e limitatamente al periodo del calendario scolastico;**
  - attività di volontariato presso associazioni purché non come iscritto alle stesse.

### 1.2 - Interruzione o sospensione di attività

Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività artigianali, commer-

ciali, industriali o di servizi, **l'Assicurazione è operante con un limite di Risarcimento pari a Euro 50.000,00 per Sinistro e per annualità assicurativa.**

### 1.3 - Locali di villeggiatura

Relativamente ai danni **causati da Incendio** a locali di villeggiatura presi in temporanea locazione, compreso il relativo contenuto, l'Assicurazione è operante **con un limite di Risarcimento pari a Euro 20.000,00 per Sinistro e per annualità assicurativa.**

### 1.4 - Forma di garanzia

In caso di coesistenza di un'altra Assicurazione per lo stesso Rischio (ad esempio Polizza stipulata dal condominio per l'intera proprietà, ecc.), l'Assicurazione viene prestata **a secondo rischio per l'eccedenza rispetto alla somma assicurata dell'altra Assicurazione.**

### 1.5 - Soggetti non considerati terzi

**Non sono considerati terzi:**

- **tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione;**
- **genitori e i figli dell'Assicurato nonché ogni parente o affine anche se non conviventi;**
- **le persone in rapporto di dipendenza con il Contraente o l'Assicurato, che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio; fanno eccezione, limitatamente alle lesioni personali o alla morte, gli addetti ai servizi domestici, badanti, baby-sitter e persone alla pari che subiscono infortuni in conseguenza dello svolgimento delle loro mansioni e purché le stesse svolgano la loro attività per il Contraente o l'Assicurato in regola con le normative di legge.**

### 1.6 - Delimitazioni ed esclusioni

**Sono esclusi i danni:**

- a) cagionati con dolo dell'Assicurato;
- b) alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- c) da Furto;
- d) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- e) alle cose altrui derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; l'esclusione non si applica qualora l'Assicurato si trovi al di fuori da immobili di proprietà del Contraente o

- dei Familiari conviventi;
- f) derivanti da esercizio nel fabbricato di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi, professionali o comunque retribuite;
  - g) derivanti da abbattimento o potatura di alberi ad alto fusto di pertinenza del fabbricato assicurato;
  - h) derivanti dall'esercizio della caccia;
  - i) derivanti dalla proprietà, uso o detenzione di Animali non domestici;
  - j) derivanti dalla proprietà, uso o detenzione di armi da fuoco non regolarmente denunciate alle autorità competenti;
  - k) derivanti da detenzione o uso di esplosivi;
  - l) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
  - m) verificatisi in conseguenza di Alluvioni, Inondazioni;
  - n) verificatisi in occasione di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
  - o) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure

- in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- p) provocati dall'Assicurato sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
  - q) dalla circolazione di veicoli a motore, natanti a motore, natanti a vela o remi con lunghezza "fuori tutto" superiore a 7,5 mt., uso di velivoli di qualsiasi genere;
  - r) causati da amianto;
  - s) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
  - t) derivanti dagli obblighi solidali derivanti dall'art. 2055 del Codice Civile.

## 1.7 - Estensione territoriale

L'Assicurazione di cui alla presente Sezione è operante:

- per i rischi derivanti dalla **conduzione** del Fabbricato assicurato, soltanto all'interno del territorio Italiano;
- per i rischi nell'ambito della **vita privata**, per il mondo intero.

## 1.8 - Franchigia

L'Assicurazione di cui alla presente Sezione è operante con applicazione, per ciascun Sinistro, di una Franchigia di importo pari a Euro 200,00.

## Sezione 2

# Modulo Proprietario protetto

(se acquistato)

## 2.1 - Responsabilità civile della proprietà

### 2.1.1 – Oggetto della garanzia

Zuritel tiene indenne l'Assicurato, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato in polizza.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per:

- a) la proprietà degli spazi adiacenti o pertinenti al Fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi d'alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere (esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore a due metri) nonché cancelli anche automatici;
- b) la committenza di lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni del Fabbricato. L'Assicurazione è operante anche nei casi

di applicazione del Decreto Legislativo n°81/2008 e successive modifiche, purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi del decreto stesso.

Qualora il Fabbricato faccia parte di un condominio, è compresa tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

### 2.1.2 – Forma di garanzia

In caso di coesistenza di un'altra Assicurazione per lo stesso Rischio (ad esempio Polizza stipulata dal condominio per l'intera proprietà, ecc.), l'Assicurazione viene prestata a secondo rischio per l'ecedenza rispetto alla somma assicurata dell'altra Assicurazione.

### 2.1.3 – Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

- tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione;
- i genitori e i figli dell'Assicurato nonché ogni parente o affine con loro conviventi; fanno eccezio-

ne, limitatamente ai danni a cose, i genitori ed i figli dell'Assicurato, non conviventi, che hanno dimora in locali separati ma facenti parte dello stesso immobile in cui è situata l'abitazione dimora abituale o saltuaria dell'Assicurato medesimo.

- le persone in rapporto di dipendenza con il Contraente o l'Assicurato che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio; fanno eccezione, limitatamente alle lesioni personali o alla morte, gli addetti ai servizi domestici, badanti, baby-sitter e persone alla pari che subiscono infortunati in conseguenza dello svolgimento delle loro mansioni purchè in regola con le normative di legge;

#### 2.1.4 – Delimitazioni ed esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) cagionati con dolo dell'Assicurato;
- b) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria ampliamento, sopraelevazione o demolizione fatta eccezione quanto previsto al "punto 2.1 b) che precede - Proprietario protetto;
- c) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- d) alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- e) derivanti da esercizio nel Fabbricato di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi, professionali o comunque retribuite;
- f) da Furto;
- g) alle cose altrui derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- h) derivanti da detenzione o uso di esplosivi;
- i) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
- j) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- k) derivanti da abbattimento o potatura di alberi ad alto fusto di pertinenza del Fabbricato assicurato;
- l) provocati dall'Assicurato sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- m) dalla circolazione di veicoli a motore, natanti a motore, natanti a vela o remi con lunghezza "fuori tutto" superiore a 7,5 mt., uso di velivoli di qualsiasi genere;
- n) derivanti da amianto;
- o) conseguenti ad inadempimento di obblighi contrattuali o fiscali;
- p) derivanti dagli obblighi solidali derivanti dall'art. 2055 del Codice Civile.

## 2.2 - Ricorso terzi

### 2.2.1 – Oggetto della garanzia

La Compagnia risponde, fino alla concorrenza del massimale riportato nella scheda di polizza, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere

per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati da incendio od altro evento garantito al punto 2.3.3 – Eventi Assicurati - alle cose di terzi e/o dei locatari da un Sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **fino alla concorrenza massima del 10%** del massimale indicato per sinistro e anno di assicurazione.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

### 2.2.2 - Soggetti non considerati terzi

Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, il convivente "more uxorio", i genitori, i figli dell'Assicurato, ogni altro parente o persona con lui convivente nonché le persone che si trovino con loro in rapporti di lavoro anche occasionali e comunque tutte le persone la cui responsabilità è coperta dalla presente polizza.

A parziale deroga di quanto previsto al precedente capoverso, sono considerati terzi, limitatamente ai danni a cose e per i Rischi derivanti da Incendio, Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, i genitori ed i figli, non conviventi, che abbiano dimora in locali separati ma facenti parte dello stesso Fabbricato in cui è situata la dimora abituale o saltuaria del Contraente/Assicurato.

## 2.3 - Danni alla proprietà

### 2.3.1 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione di cui alla presente Sezione è operante per il Fabbricato indicato in polizza e fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza.

### 2.3.2 – Forma di garanzia

L'Assicurazione viene prestata per il Fabbricato, a Valore Intero ed a Valore a Nuovo.

### 2.3.3 – Eventi assicurati

Zuritel indennizza i danni materiali Oggetto dell'Assicurazione direttamente causati da:

- a) incendio
- b) fulmine
- c) esplosione
- d) scoppio
- e) Implosione
- f) Caduta di aeromobili, corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti
- g) onda sonica
- h) caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura congegni
- i) urto di veicoli stradali, esclusi quelli di proprietà o in uso



all'Assicurato purchè avvenuto sulla pubblica via.

- j) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici esistenti nel Fabbricato assicurato, oppure sviluppatisi da eventi garantiti in Polizza che abbiano colpito anche cose diverse da quelle assicurate
- k) guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni derivanti dagli eventi assicurati
- l) fenomeno elettrico. La garanzia è operante con un limite di indennizzo pari a Euro 1.500 per sinistro e per annualità assicurativa
- m) atti vandalici o dolosi in genere verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse
- n) uragani, bufere, tempeste, grandine, vento oltre gli 80 km/h, trombe d'aria e cose da essi trasportate quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile in zona su una pluralità di enti. Sono compresi i danni da bagnamento verificatisi all'interno del fabbricato purchè direttamente causati dall'evento atmosferico stesso attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi sopra indicati
- o) acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti fissi idrici, igienico sanitari e di condizionamento a servizio del Fabbricato, allacciamenti di apparecchi elettrodomestici, pluviali e grondaie. Sono esclusi gli impianti interrati e quelli di irrigazione. **La garanzia è operante con un limite di indennizzo pari a Euro 5.000 per sinistro e per annualità assicurativa. Inoltre sono comprese, entro un limite di Indennizzo pari a Euro 1.500 per sinistro e per annualità assicurativa, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura, per la sostituzione della tubazione danneggiata, nonché le spese, necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino delle parti di Fabbricato.**
- p) rottura delle lastre di cristallo e/o vetro, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato, fino alla concorrenza di 1.500,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo, per la loro sostituzione con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.

**Sono esclusi i danni:**

- 1) derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione, operazioni di trasloco, rotture di lucernari, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sui lampadari o sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
  - 2) derivanti da rimozione dei lampadari o delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui sono collocati;
  - 3) ai lampadari o alle lastre che, alla data di effetto della Polizza, non siano integri ed esenti da difetti.
- Non costituiscono rotture indennizzabili a termini di Polizza le scheggiature e le rigature.

### 2.3.4 – Danni conseguenziali

In caso di Sinistro indennizzabile a termini del presente Modulo, sono compresi nell'ambito della somma massi-

ma assicurata riportata in polizza, **ed entro il limite del 10% dell'Indennizzo** liquidabile a termini di Polizza i seguenti oneri e/o spese sostenuti dall'Assicurato e documentati:

- spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, od a quella imposta dalle Autorità, i residuati del Sinistro;
- onorari per periti, consulenti, ingegneri, architetti;
- oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- spese di ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (procedura di ammortamento);
- spese per rimozione e ricollocamento del Contenuto;
- mancato godimento del Fabbricato, o perdita della relativa pigione, a causa di obiettiva inagibilità del Fabbricato stesso;
- spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dall'Assicurato per sé e per i suoi Familiari conviventi a causa di obiettiva inagibilità del Fabbricato.

### 2.3.5 – Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il Rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'Indennizzo, né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni siano avvenute in buona fede.

**Zuritel ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

### 2.3.6 – Colpa grave

Zuritel indennizza i danni materiali e diretti arrecati ai beni Oggetto dell'Assicurazione da un evento indennizzabile a termini di Polizza anche se causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e/o dei Familiari conviventi.

## 2.4 - Delimitazioni ed esclusioni

### 2.4.1 – Esclusioni

Relativamente ai punti 2.2 e 2.3 del presente modulo sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- b) causati da alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti e smottamenti del terreno, crollo e collasso strutturale, fatti di guerra e insurrezioni;
- c) causati da gelo, sovraccarico di neve, umidità, stitilicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;
- d) causati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- e) di acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;
- f) conseguenti ad infiltrazione di acqua dal terreno;
- g) causati da accumulo esterno di acqua;
- h) causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria a: tende solari, tendoni; zanzariere; pannelli solari; antenne; altre installa-

- zioni esterne; tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto;
- i) a cose mobili all'aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;
  - j) derivanti alle lastre da scheggiature o rigature, da vizio di costruzione o difetto di installazione oppure avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, nonché in occasione di lavori sulle lastre stesse;
  - k) subiti dalle scorte domestiche in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
  - l) conseguenti a smarrimento o furto consumato o tentato;
  - m) da imbrattamento, salvo quelli verificatisi all'interno dei locali del Fabbricato;
  - n) causati da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
  - o) derivanti da acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale o guasto di apparecchi elettrodomestici;
  - p) dovuti a rotture e danneggiamenti, anche se conseguenti ad eventi garantiti dalla Polizza, delle cose assicurate temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi;
  - q) a beni relativi ad attività commerciali, artigianali

- o professionali;
- r) indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto al paragrafo 2.3-4 "Danni consequenziali";
- s) verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- t) causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate.
- u) Causati da amianto;
- v) atti di terrorismo, terrorismo biochimico, sabotaggio

#### 2.4.2 – Franchigia

L'Assicurazione di cui alla presente Sezione è operante con applicazione, per ciascun Sinistro, di una Franchigia di importo pari a Euro 200,00. Ove sia prevista anche l'applicazione di uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto di tale Scoperto.

#### 2.4.3 – Rinuncia al diritto di surroga

Zuritel rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art.1916 Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

## Sezione 3

# Modulo Inquilino Protetto

(se acquistato)

### 3.1 - Rc inquilino

#### 3.1.1 – Oggetto della garanzia

La presente garanzia è prestata per l'Assicurato in qualità di locatario (inquilino) dei locali e nei casi di sua responsabilità ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile. La Compagnia risponde, nei limiti della somma assicurata riportata nella scheda di polizza, per i danni materiali diretti ai locali tenuti in locazione causati da:

- a) Incendio
- b) Fulmine
- c) Esplosione
- d) Scoppio
- e) Implosione
- f) Fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici esistenti nel Fabbricato assicurato, oppure sviluppatosi da eventi garantiti in Polizza che abbiano colpito anche cose diverse da quelle

assicurate

- g) Guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni derivanti dagli eventi assicurati
- h) **Fenomeno elettrico.** La garanzia è operante con un limite di Indennizzo pari a Euro 1.500 per sinistro e per annualità assicurativa
- i) **Rottura delle lastre di cristallo e/o vetro,** a Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato, fino alla concorrenza di 1.500,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo, per la loro sostituzione con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto. Sono esclusi i danni:
  - 1) derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione, operazioni di trasloco, rotture di lucernari, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sui lampadari o sulle lastre

- od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
- 2) derivanti da rimozione dei lampadari o delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui sono collocati;
  - 3) ai lampadari o alle lastre che, alla data di effetto della Polizza, non siano integri ed esenti da difetti.

Non costituiscono rotture indennizzabili a termini di Polizza le scheggiature e le rigature.

## 3.2 - Ricorso Terzi

### 3.2.1 – Oggetto della garanzia

La Compagnia risponde, fino alla concorrenza del massimale riportato nella scheda di polizza, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi derivanti da **eventi garantiti al paragrafo 3.1**. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, e fino alla concorrenza massima del **10% del massimale per sinistro ed anno di assicurazione**. L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

### 3.2.2 – Soggetti non considerati terzi

Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, il convivente "more uxorio", i genitori, i figli dell'Assicurato, ogni altro parente o persona con lui convivente nonché le persone che si trovino con loro in rapporti di lavoro anche occasionali e comunque tutte le persone la cui responsabilità è coperta dalla presente polizza.

A parziale deroga di quanto previsto al precedente capoverso, sono considerati terzi, limitatamente ai danni a cose e per i Rischi derivanti da Incendio, Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, i genitori ed i figli, non conviventi, che abbiano dimora in locali separati ma facenti parte dello stesso Fabbricato in cui è situata la dimora abituale o saltuaria del Contraente/Assicurato.

## 3.3 - Delimitazioni ed esclusioni

### 3.3.1 – Esclusioni

Relativamente alla presente Sezione 3 - sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- b) causati da Alluvioni, Inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti e smottamenti del terreno, crollo e collasso strutturale, fatti di guerra e insurrezioni;
- c) causati da gelo, sovraccarico di neve, umidità, stitlicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione

- dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;
- d) causati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
  - e) di acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;
  - f) conseguenti ad infiltrazione di acqua dal terreno;
  - g) causati da accumulo esterno di acqua;
  - h) causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria a: tende solari, tendoni; zanzariere; pannelli solari; antenne; altre installazioni esterne; tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto;
  - i) a cose mobili all'aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;
  - j) derivanti alle Lastre da scheggiature o rigature, da vizio di costruzione o difetto di installazione oppure avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, nonché in occasione di lavori sulle Lastre stesse;
  - k) subiti dalle scorte domestiche in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
  - l) conseguenti a smarrimento o Furto consumato o tentato;
  - m) da imbrattamento, salvo quelli verificatisi all'interno dei locali del Fabbricato;
  - n) causati da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
  - o) derivanti da acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale o guasto di apparecchi elettrodomestici;
  - p) dovuti a rotture e danneggiamenti, anche se conseguenti ad eventi garantiti dalla Polizza, delle cose assicurate temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi;
  - q) a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali
  - r) indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'art.2.4 – "Oneri e spese consequenziali";
  - s) verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
  - t) causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate;
  - u) causati da amianto;
  - v) atti di terrorismo, terrorismo biochimico, sabotaggio.
  - w) derivanti dagli obblighi solidali derivanti dall'art. 2055 del Codice Civile.

### 3.3.2 – Franchigia

L'Assicurazione di cui alla presente Sezione è operante con applicazione, per ciascun Sinistro, di una Franchigia di importo pari a Euro 200,00. Ove sia prevista anche l'applicazione di uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto di tale Scoperto.

### 3.3.3 – Rinuncia al diritto di surroga

Zuritel rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art.1916 Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

## Sezione 4

# Modulo Danni al contenuto

(se acquistato)

### 4.1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione di cui alla presente Sezione è operante per il Contenuto posto nell'abitazione indicata in polizza.

### 4.2 - Forma di garanzia

L'Assicurazione viene prestata per il Contenuto, a Primo Rischio Assoluto ed a Valore a Nuovo.

### 4.3 - Oggetto della garanzia

L'assicurazione è prestata per il contenuto e fino a concorrenza massima della somma assicurata riportata nella scheda di polizza per Contenuto nei limiti che seguono:

- per i gioielli, preziosi, le pellicce, i quadri, gli arazzi, i tappeti, i servizi di argenteria e le collezioni, viene previsto un limite di indennizzo per singolo oggetto pari a Euro 5.000; l'Assicurazione è operante anche quando tali beni sono custoditi temporaneamente in Istituti di custodia, qualora esistesse copertura assicurativa dell'Istituto di custodia la presente garanzia sarà prestata a secondo rischio rispetto alla copertura assicurativa dell'Istituto di custodia.
- per i valori viene previsto un limite di Indennizzo pari Euro 500;
- per il Contenuto posto nei locali adibiti a pertinenze dell'abitazione e non comunicanti con la stessa, è previsto un limite di Indennizzo pari al 20% della somma assicurata indicata in polizza per il Contenuto stesso; per ciascun oggetto viene inoltre previsto un limite di Indennizzo pari a Euro 2.000; sono esclusi i gioielli, i preziosi ed i valori.

### 4.4 - Eventi assicurati

Zuritel indennizza i danni materiali Oggetto dell'Assicurazione direttamente causati da:

- a) incendio
- b) fulmine
- c) esplosione
- d) scoppio
- e) implosione

- f) caduta di aeromobili, corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti;
- g) onda sonora
- h) Rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura congegni
- i) urto di veicoli stradali, esclusi quelli di proprietà o in uso all'Assicurato
- j) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici esistenti nel Fabbricato assicurato, oppure sviluppati da eventi garantiti in Polizza che abbiano colpito anche cose diverse da quelle assicurate
- k) guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni derivanti dagli eventi assicurati
- l) **fenomeno elettrico. La garanzia è operante con un limite di Indennizzo pari a Euro 1.500 per sinistro e per annualità assicurativa**
- m) atti vandalici o dolosi in genere verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio
- n) uragani, bufere, tempeste, grandine, vento oltre gli 80 km/h, trombe d'aria e cose da essi trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile in zona su una pluralità di enti. Sono compresi i danni da bagnamento verificatisi all'interno del fabbricato purché direttamente causati compresi i danni di bagnamento da essi direttamente provocati all'interno dei locali ed al loro contenuto, avvenuti contestualmente dall'evento atmosferico stesso, nonché quelli arrecati al Fabbricato dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi attraverso rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi sopra indicati nonché quelli arrecati al contenuto dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi.
- o) **acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti fissi idrici, igienico sanitari e di condizionamento a servizio del Fabbricato, allacciamenti di apparecchi elettrodomestici, pluviali e grondaie. Sono esclusi gli impianti interrati e quelli di irrigazione. La garanzia è operante con un limite di Indennizzo pari a Euro 5.000 per Sinistro e per annualità assicurativa.**

## 4.5 - Danni consequenziali

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, fermo quanto previsto al punto 4.1 enti Assicurati, sono compresi, **entro il limite del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza** i seguenti oneri e/o spese sostenuti dall'Assicurato e documentati:

- spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, od a quella imposta dalle Autorità, i residuati del Sinistro;
- onorari per periti, consulenti, ingegneri, architetti;
- oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- spese di ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito;
- spese per rimozione e ricollocamento del Contenuto;
- mancato godimento del Fabbricato, o perdita della relativa pigione (limitatamente al Proprietario), a causa di obiettiva inagibilità del Fabbricato stesso;
- spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dall'Assicurato per sé e per i suoi Familiari conviventi a causa di obiettiva inagibilità del Fabbricato.

## 4.6 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il Rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'Indennizzo, né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni siano avvenute in buona fede.

Zuritel ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

## 4.7 - Delimitazioni ed esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- b) causati da alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti e smottamenti del terreno, crollo e collasso strutturale, fatti di guerra e insurrezioni;
- c) causati da gelo, sovraccarico di neve, umidità, stitillidicio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;
- d) causati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- e) di acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;
- f) conseguenti ad infiltrazione di acqua dal terreno;
- g) causati da accumulo esterno di acqua;
- h) causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria a: tende solari, tendoni; zanzariere; pannelli solari; antenne; altre instal-

lazioni esterne; tettoie, pensiline, verande, serre e quanto in esse riposto;

- j) a cose mobili all'aperto, alberi, fiori e coltivazioni in genere;
- j) derivanti alle lastre da scheggiature o rigature, da vizio di costruzione o difetto di installazione oppure avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai, nonché in occasione di lavori sulle lastre stesse;
- k) subiti dalle scorte domestiche in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- l) conseguenti a smarrimento o Furto consumato o tentato delle cose assicurate;
- m) da imbrattamento, salvo quelli verificatisi all'interno dei locali del Fabbricato;
- n) causati da usura, manomissione, carenza di manutenzione oppure di cui deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- o) derivanti da acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale o guasto di apparecchi elettrodomestici;
- p) dovuti a rotture e danneggiamenti, anche se conseguenti ad eventi garantiti dalla Polizza, delle cose assicurate temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi;
- q) a beni relativi ad attività commerciali, artigianali o professionali
- r) indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'art.2.4 - "Oneri e spese consequenziali";
- s) verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- t) causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate;
- u) causati da amianto;
- v) atti di terrorismo, terrorismo biochimico, sabotaggio.

## 4.8 - Franchigia

L'Assicurazione di cui alla presente Sezione è operante con applicazione, per ciascun Sinistro, di una Franchigia di importo pari a Euro 200. Ove sia prevista anche l'applicazione di uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto di tale Scoperto.

# Sezione 5

## Modulo Furto

(se acquistato)

### 5.1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione di cui alla presente Sezione è operante per il Furto del contenuto - **escluso quanto previsto alla Sezione 6.2** - posto nei locali dell'abitazione indicata in polizza, di proprietà oppure locata all'Assicurato. L'Assicurazione è inoltre operante soltanto se l'abitazione indicata in polizza è adibita a dimora abituale dell'Assicurato.

### 5.2 - Forma di garanzia

L'Assicurazione per il Furto viene prestata a Primo Rischio Assoluto ed a Valore a Nuovo.

### 5.3 - Eventi assicurati

Zuritel indennizza i danni materiali direttamente causati dalla perdita o dal danneggiamento delle cose Oggetto dell'Assicurazione di cui al punto 5.1 che precede a seguito di furto, a condizione che l'autore del furto stesso si sia introdotto nei locali del Fabbricato contenente le cose Oggetto dell'Assicurazione:

- violandone le difese esterne ed i relativi mezzi di protezione e di chiusura (porte, finestre, tapparelle e quanto normalmente previsto nelle abitazioni civili) mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, uso di grimaldelli o arnesi simili, oppure praticando un'apertura o breccia nei muri dei locali. Le difese esterne ed i mezzi devono avere almeno le caratteristiche di cui al punto 7.3 che segue - "Mezzi di chiusura";
- per via diversa da quella ordinaria, che richiede superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, comprese aperture o breccia praticate nei soffitti, nei pavimenti o nei muri del Fabbricato;
- in altro modo, rimanendovi poi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

- durante la presenza in casa dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, a loro insaputa e mentre i mezzi di protezione e chiusura del Fabbricato non sono posti in essere; in tal caso la garanzia è prestata con applicazione, per ciascun Sinistro, di uno Scoperto del 20% sul danno.

### 5.4 - Limiti di indennizzo

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza massima della somma assicurata per il Furto riportata nella scheda di polizza e con i seguenti limiti:

- a) Danni al contenuto assicurato cagionati da atti vandalici commessi dai ladri. La garanzia è operante con un limite di indennizzo pari Euro 1.500 per sinistro e per annualità assicurativa
- b) per il Contenuto - così come definito nell'Oggetto dell'Assicurazione - posto nei locali adibiti a pertinenze non comunicanti con l'abitazione, è previsto un limite di indennizzo pari al 20% della somma assicurata indicata in polizza per il Furto; per ciascun oggetto viene inoltre previsto un limite di indennizzo pari a Euro 2.000
- c) L'Assicurazione è operante, entro il limite massimo del 10% della somma assicurata anche nei locali di villeggiatura temporaneamente occupati dall'Assicurato, siti in luoghi diversi da quelli indicati in Polizza purché in Europa.

### 5.5 - Indennità aggiuntiva

Zuritel riconoscerà fino al 10% dell'Indennizzo liquidato, e nell'ambito della somma assicurata per il Furto riportata nella scheda di polizza il indennizzo delle seguenti spese in quanto sostenute e documentate:

- costi sostenuti per la documentazione del danno;
- costi per il rifacimento e la duplicazione di documenti sottratti, col limite massimo di 250 euro;
- costi sostenuti per il rifacimento della serratura dell'Abitazione assicurata in caso di sottrazione delle chiavi di casa, col limite massimo di 250 euro.

## Sezione 6

# Modulo Preziosi, gioielli, rapina, scippo

(se acquistato)

### 6.1 - Forma di garanzia

L'Assicurazione di cui al presente Modulo è prestata a Primo Rischio Assoluto ed a Valore a Nuovo.

### 6.2 - Preziosi e Gioielli

Questa garanzia si intende operante qualora il Furto sia avvenuto secondo le modalità indicate al paragrafo 5.3 Eventi assicurati - per il Modulo Furto. L'Assicurazione di cui al presente Modulo è operante, fino a concorrenza massima della somma assicurata riportata nella scheda di polizza per il furto di:

- gioielli, preziosi, pellicce, i quadri, arazzi, tappeti, servizi di argenteria e le collezioni, entro un limite di indennizzo massimo per singolo oggetto pari a Euro 5.000
- valori entro un limite di indennizzo massimo pari al 20% della somma assicurata per il Modulo Preziosi/Gioielli/Rapina/Scippo indicato nella scheda di polizza con il massimo di Euro 250,00 per sinistro ed anno di assicurazione.

**Resta escluso tutto quanto custodito in locali adibiti a pertinenze e/o dipendenze dell'abitazione;**

l'Assicurazione è operante anche quando tali beni siano custoditi temporaneamente in Istituti di custodia specializzati; qualora sussista copertura assicurativa dell'Istituto di custodia la presente garanzia sarà prestata a secondo rischio.

L'Assicurazione è operante, entro il limite massimo del 20% della somma assicurata per il Modulo Preziosi/Gioielli/Rapina/Scippo, anche nei locali di

**villeggiatura temporaneamente abitati dall'Assicurato e/o da persone con lui conviventi, limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, purché in Territorio Europeo.**

### 6.3 - Rapina e Scippo

L'Assicurazione è prestata, fino alla concorrenza di 1.500 euro per Sinistro e per anno assicurativo, contro Scippo e Rapina commessi all'esterno dell'Abitazione sulla persona dell'Assicurato, di capi di vestiario ed oggetti personali, compresi Gioielli, Preziosi e Valori, gli uni e gli altri per uso personale, portati indosso secondo le rispettive destinazioni. Relativamente ai Valori gli stessi sono compresi nell'ambito della somma assicurata per la presente garanzia, con il massimo di Euro 250,00 per sinistro ed anno di assicurazione.

La Compagnia rimborsa inoltre, entro i limiti della Somma assicurata, per gli eventi previsti dalla presente garanzia, le spese effettivamente sostenute per moduli, bolli e diritti per il rifacimento di documenti personali, reso necessario a seguito della loro sottrazione.

La garanzia è valida se il Sinistro si verifica entro i confini dell'Unione Europea.

**La garanzia non vale:**

- a) per le persone di età inferiore a 14 anni, a meno che al verificarsi dell'evento dannoso queste siano in compagnia di altre persone di età superiore a 14 anni;
- b) per i Preziosi ed i Valori della persona derubata che attengano ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi.

## Sezione 7

Delimitazioni ed esclusioni - relative ai moduli

# Furto e preziosi/gioielli/rapina/scippo

### 7.1 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- b) conseguenti e verificatisi in occasione di Incen-

di, esplosioni, scoppi, trombe d'aria, uragani, ed altri sconvolgimenti della natura, alluvioni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, penetrazioni di acqua

marina, valanghe e slavine, franamenti e smontamenti del terreno, crollo e collasso strutturale del Fabbricato;

- c) conseguenti e verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, scioperi, tumulti popolari, sommosse;
- d) verificatisi in conseguenza di trasformazioni o assetamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- e) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
  - persone che abitano con l'Assicurato od il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
  - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrano nella previsione dell'art.649 Codice Penale (n.1,2,3) anche se non coabitanti;
- f) causati alle cose assicurate da Incendi, Esplosioni o Scoppi provocati dai ladri, anche in caso di tentato Furto;
- g) alle cose assicurate, in locali adibiti che rimangono disabitati per più di sessanta giorni consecutivi, avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantesimo giorno. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere, denaro, raccolte e collezioni, l'esclusione decorre dalle ore 24 del ventunesimo giorno;
- h) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, dalla mancata realizzazione di profitti sperati e altri eventuali pregiudizi.

## 7.2 - Addetti ai servizi domestici

A parziale deroga del punto 7.1 che precede - "Delimitazioni ed esclusioni", è compreso anche il Furto commesso dagli addetti ai servizi domestici, in servizio anche non continuativo ed anche se non a libro paga, purché l'Assicurato denunci l'infedeltà del collaboratore regolarmente assunto, all'Autorità competente ed esibisca a Zuritel copia di tale denuncia vistata dall'Autorità medesima.

**La garanzia è operante con un limite di Indennizzo pari a Euro 1.000 per Sinistro.**

## 7.3 - Mezzi di chiusura

L'Assicurazione è operante a condizione che i mezzi posti a chiusura ed a protezione delle aperture dei locali del Fabbricato (quali porte, tapparelle, serramenti in genere, e quant'altro di inerente) siano almeno quelli usualmente installati nelle abitazioni private. Nel caso di Furto avvenuto mediante rottura del solo vetro o cristallo (entrambi non antisfondamento) di un'apertura dei locali posta a meno di quattro metri di altezza dal suolo o superfici praticabili, mentre i locali medesimi sono incustoditi, l'Assicurazione è comunque operante con applicazione, per ciascun sinistro, di uno Scoperto del 25%.

## 7.4 - Franchigia

L'Assicurazione di cui alle Sezioni 5), 6), e 7) è operante con applicazione, per ciascun Sinistro, di una Franchigia di importo pari a Euro 200: detta franchigia non si applica ai Valori.

## 7.5 - Recupero della refurtiva

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a Zuritel appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà di Zuritel, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi a Zuritel l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le cose medesime.

Se invece Zuritel ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso da Zuritel per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi congruagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, Zuritel è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del Sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare a Zuritel le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di rifiutare l'abbandono pagando l'Indennizzo dovuto.

## 7.6 - Rinuncia al diritto di Surroga

Zuritel rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art.1916 Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.



## Sezione 8

# Cosa fare in caso di Sinistro di Responsabilità civile per danni a terzi (valido per tutti i moduli)

### 8.1 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato **deve darne avviso scritto a Zuritel entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.**

**L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia ai sensi dell'art.1915 Codice Civile.**

Il Contraente o l'Assicurato può ottenere da Zuritel informazioni dettagliate sulle procedure da seguire in caso di Sinistro e sulla documentazione necessaria telefonando al numero **800.247.247**.

### 8.2 - Liquidazione del Sinistro

In caso di Sinistro Zuritel, accertata la risarcibilità del danno, liquida al danneggiato quanto dovuto dall'Assicurato civilmente responsabile, nei limiti della somma assicurata indicata in Polizza, fermi limiti di Risarcimento, Franchigie e Scoperti eventualmente previsti.

### 8.3 - Gestione delle vertenze

Zuritel, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale si riserva la facoltà di gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, fino a quando ne ha interesse, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico di Zuritel le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto della somma assicurata stabilita in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi la somma assicurata, le spese vengono ripartite fra Zuritel e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Non sono rimborsabili le spese di professionisti non nominati od autorizzati da Zuritel.

### 8.4 - Limite massimo di Risarcimento

Salvo quanto previsto dall'art.1914 Codice Civile, in nessun altro caso Zuritel può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro un Risarcimento superiore alla somma assicurata, neanche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

## Sezione 9

# Cosa fare in caso di Sinistro Incendio ed altri eventi o Furto (se acquistato)

### 9.1 - Obblighi in caso di Sinistro

**In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:**

- fare quanto gli è possibile** per evitare o limitare il danno (secondo il disposto dell'art.1914 Codice Civile "Obbligo di salvataggio");
- darne avviso scritto a Zuritel** entro tre giorni da quando il Sinistro è accaduto, indicando la data, il luogo, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno.

**Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:**

- in caso di Incendio, Esplosione, Scoppio, altro evento di sospetta origine dolosa, Furto, **denunciare il fat-**

**to all'Autorità giudiziaria entro quarantotto ore da quando il Sinistro è accaduto**, indicando la data, il luogo, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno. Copia di tale denuncia deve essere inviata a Zuritel entro 10 giorni dal fatto.

- conservare** le tracce ed i residui del Sinistro, compatibilmente con l'eventuale necessità di urgenti riparazioni, senza per questo avere diritto ad alcun Indennizzo;
- predisporre** un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art.1915 Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato può ottenere da Zuritel informazioni dettagliate sulle procedure da seguire in caso di Sinistro e sulla documentazione necessaria telefonando al numero 800.247.247.

## 9.2 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente da Zuritel, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da incaricare con apposito atto di nomina. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. In tal caso ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

## 9.3 - Valore delle cose assicurate

Al momento del Sinistro si stima con riferimento a:

### • **Fabbricato**

La spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte con analoghe caratteristiche costruttive e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Se il costo di riparazione eccede il costo di ricostruzione, si tiene conto di quest'ultimo. Si stima inoltre la Superficie commerciale.

### • **Contenuto**

il valore a nuovo delle cose assicurate.

## 9.4 - Determinazione del danno

Al momento del Sinistro si stima con riferimento a:

### • **Fabbricato**

La spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte con analoghe caratteristiche costruttive e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Se il costo di riparazione eccede il costo di ricostruzione, si tiene conto di quest'ultimo. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalla stima di cui sopra ed il relativo indennizzo è disciplinato alla voce – "Danni conseguenziali" di cui alla Sezione 2) al punto 2.3.4.) e Sezione 4) al punto 4.5)

### • **Contenuto**

La spesa necessaria per rimpiazzare a nuovo le cose distrutte con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, caratteristiche tecniche, qualità e destinazione e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Se il costo di riparazione eccede il costo di rimpiazzo, si tiene conto di quest'ultimo. Relativamente alle apparecchiature elettroniche di qualunque genere l'indennizzo di valore a nuovo verrà corrisposto solo per i beni la cui data di acquisto non sia antecedente ventiquattro (24) mesi. Per le raccolte e le collezioni si valuta soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni

caso il conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.

Per i titoli di credito Zuritel non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze; per i titoli di credito per cui è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per esperire tale procedura.

Il diritto al pagamento dell'Indennizzo a Valore a nuovo è subordinato alla condizione che l'Assicurato provveda entro dodici mesi dal Sinistro, salvo cause di forza maggiore:

- per il Fabbricato, all'effettiva ricostruzione o riparazione del Fabbricato stesso nello stesso luogo o in caso di oggettiva impossibilità in altra località italiana, sempreché non ne derivi aggravio per Zuritel;
- per il Contenuto, all'effettivo rimpiazzo o riparazione delle cose assicurate. Per le apparecchiature elettroniche il valore a nuovo verrà riconosciuto solo entro 24 mesi dalla data di acquisto.

In caso contrario Zuritel limita l'Indennizzo al costo di ricostruzione o rimpiazzo delle cose al momento del sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, grado di vetustà, stato di conservazione ed ogni altra circostanza concomitante.

## 9.5 - Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale

Se al momento del Sinistro la Superficie commerciale stimata del Fabbricato risulta superiore alla Superficie commerciale dichiarata in Polizza, **maggiorata del 20%, si applica la regola proporzionale di cui all'art.1907 Codice Civile**, ovvero Zuritel indennizza il danno al Fabbricato in proporzione del rapporto tra la Superficie commerciale dichiarata in Polizza, così maggiorata, e la Superficie commerciale stimata.

## 9.6 - Anticipo Indennizzi

In caso di Sinistro afferente il Modulo Proprietario protetto Sezione 2), l'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 20% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che la previsione dell'Indennizzo complessivo sia **pari ad almeno Euro 30.000**.

Il pagamento dell'anticipo viene effettuato entro trenta giorni dalla richiesta a patto comunque che siano trascorsi almeno sessanta giorni dalla data di denuncia del Sinistro.

Zuritel ha il diritto di richiedere la restituzione dell'anticipo qualora venga successivamente accertata la non indennizzabilità del Sinistro.

## 9.7 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di Sinistro, se sulle stesse cose e per lo stesso Rischio coesistono altre Assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

## 9.8 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, **perde il diritto all'indennizzo.**

## 9.9 - Riduzione della somma assicurata

**Relativamente al solo Contenuto, in caso di Sinistro la somma assicurata è ridotta, con effetto immediato e fino a termine dell'annualità assicurativa in corso, di un importo pari all'indennizzo riconosciuto.**

## 9.10 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Zuritel.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti ne-

cessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

## 9.11 - Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art.1914 Codice Civile, in nessun altro caso Zuritel può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro un Indennizzo superiore alla somma assicurata.

## 9.12 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo sempreché non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento verrà effettuato qualora, dalla procedura stessa, risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti nelle esclusioni delle rispettive sezioni.

# Sezione 10

# Modulo Infortuni domestici

(se acquistato)

## 10.1 - Oggetto della Garanzia:

La garanzia **Invalità Permanente da Infortunio** di seguito riportata e descritta, è operante solo se è stata selezionata sulla scheda di polizza.

**La garanzia è prestata fino a concorrenza di: Euro 50.000,00 nel caso di Invalità Permanente da Infortunio**

Detta somma è operante per l'intero nucleo familiare così come risultante dallo stato di famiglia al momento del sinistro, per ogni sinistro, e fino a concorrenza massima di Euro 50.000,00 complessivamente per l'intero nucleo familiare e per anno di assicurazione indipendentemente dal numero dei sinistri avvenuti; pertanto Zuritel non indennizzerà oltre la somma stabilita per anno di assicurazione di Euro 50.000,00.

La garanzia è prestata per gli infortuni avvenuti nell'ambito domestico che l'Assicurato subisca nello svolgimento di ordinarie attività domestiche, che abbiano causato una Invalità Permanente determinata come stabilito al punto 10.2 che segue.

Per attività domestiche ed extraprofessionali devono intendersi quelle attività svolte all'interno dell'abitazione assicurata e sue pertinenze, nonché le normali attività del tutto estranee per circostanze di tempo, modo e

luogo all'esercizio di qualsiasi professione, arte o mestiere cui si dedichi abitualmente, fermo quanto previsto nel capitolo "Esclusioni".

Sono pertanto indennizzate le conseguenze degli Infortuni come sopra descritti, salvo quanto riportato nel capitolo "Esclusioni (operanti per tutte le garanzie)".

## 10.2 - Caso Invalità Permanente

Se l'Invalità Permanente si verifica entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio, la Compagnia:

**a) accerta il grado di Invalità Permanente sulla base delle percentuali stabilite nella Tabella INAIL del D.P.R.**

**30.06.1965 n. 1124, con esclusione di qualsiasi successiva modifica della stessa.**

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di minorazione della funzionalità, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Nei casi non specificati sopra, il grado di invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Limitatamente a gare ed allenamenti relativi alle seguenti attività sportive esercitate a carattere non professionistico: calcio, calcetto, ciclismo, pallacanestro, sport equestri, effettuate con tesseramento presso le relative Federazioni, fermo il disposto del capitolo "Esclusioni (operanti per tutte le garanzie)", l'Assicurazione è prestata con una Franchigia assoluta del 10%. L'indennizzo viene calcolato applicando unicamente la Tabella INAIL del D.P.R. 30.06.1965 n.1124, con esclusione di qualsiasi successiva modifica della stessa;

- b) liquida una indennità in percentuale sulla somma assicurata, con una franchigia assoluta del 5%; oltre il 66% di invalidità accertata la percentuale da liquidare sarà pari a 100%.**

### 10.3 - Diaria da degenza da ricovero ospedaliero

Nel caso di ricovero in ospedale o in casa di cura pubblica o privata regolarmente autorizzata, reso necessario da Infortunio liquidabile a termini di polizza, Zuritel paga, per un **periodo massimo di 30 giorni** per infortunio e per anno di assicurazione, **una indennità giornaliera** per ogni giorno di degenza, **di Euro 52,00** a partire dal quarto giorno di degenza e per ogni giorno in cui l'Assicurato sia ricoverato per le necessità di cura causate dall'infortunio indennizzabile a termini di polizza. Il giorno di dimissione non viene computato agli effetti della presente garanzia.

### 10.4 - Ernie traumatiche

A parziale deroga del capitolo "Esclusioni", la garanzia è estesa alle ernie traumatiche con l'intesa che:

- qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, verrà riconosciuto solamente il grado di Invalidità Permanente accertato, con il limite **massimo del 10% dell'Invalidità Permanente totale**;
- in caso di contestazioni circa la natura e l'operabilità dell'ernia, la decisione può essere rimessa al Collegio medico secondo la procedura prevista al paragrafo 10.12 - Arbitrato irrituale.

### 10.5 - Rotture Tendinee sottocutanee

A parziale deroga del capitolo "Esclusioni", relativamente agli esiti di rottura sottocutanea di:

- tendine di Achille (trattata chirurgicamente o non);
- tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale);
- tendine dell'estensore del pollice;
- tendine del quadricipite femorale;
- cuffia dei rotatori;

la Compagnia **liquida una somma "una tantum" di Euro 1.500**, senza l'applicazione delle Franchigie eventualmente previste.

### 10.6 - Ulteriori rimborsi

Nel caso in cui non fosse operante per qualsiasi motivo la Garanzia Assistenza di cui alla Sezione 11 che segue, in caso di Infortunio liquidabile a termini delle Condizioni di Assicurazione la Compagnia riconosce un ulteriore rimborso, sino ad un **massimo di Euro 2.500** per evento e per Assicurato, per le spese documentate e sostenute, relativamente a:

- trasporto dal luogo dell'Infortunio alla Struttura Ospedaliera pubblica o privata, per il pronto soccorso;
- rimpatrio se l'Infortunio è avvenuto all'estero;
- azioni di salvataggio o di ricerca dell'Assicurato stesso.

### 10.7 - Esclusioni

(operanti per tutte le garanzie)

Sono esclusi dall'Assicurazione gli Infortuni conseguenti:

1. alla pratica di sport aerei in genere (compreso deltaplani e ultra leggeri) e dalle partecipazioni a corse o gare motoristiche/motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti;
2. alla partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l'Assicurato svolga tale attività a livello professionistico o a carattere internazionale o comunque in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione;
3. alla guida di veicoli e natanti a motore;
4. a viaggi aerei effettuati in qualità di pilota o altro membro dell'equipaggio;
5. all'esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con scalata di rocce o ghiacciai di difficoltà superiore al 3° grado U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche), pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bobsleigh (guido- slitta), discesa con skeleton bob o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo, parapendio e bungee jumping;
6. a stato di ubriachezza;
7. all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
8. a delitti dolosi dell'Assicurato e/o dei Beneficiari e atti di autolesionismo;
9. a operazioni chirurgiche non rese necessarie da Infortunio;
10. a inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra;
11. a stato di guerra, quando l'Assicurato si trovi già all'estero e gli infortuni si siano verificati dopo 14 giorni dallo scoppio degli eventi bellici e tutti i casi in cui l'Assicurato si rechi volontariamente in Paesi interessati da operazioni belliche;
12. a trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche

(fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Sono inoltre esclusi dall'Assicurazione:

- gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo e le rotture sottocutanee dei tendini (salvo quanto previsto al paragrafo "Altre garanzie (sempre operanti)" alla voce "Rotture tendinee sottocutanee").

## 10.8 - Persone non assicurabili - Cessazione delle garanzie

Premesso che la **Compagnia non avrebbe acconsentito a prestare l'Assicurazione** se al momento della stipulazione della Polizza fosse stata a conoscenza che **l'Assicurato era affetto da:**

**alcolismo, insulinodipendenza, tossicodipendenza, sieropositività HIV, A.I.D.S, sindromi organico cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi,** si precisa che qualora l'Assicurato fosse colpito da tali malattie durante la validità del contratto l'Assicurazione cessa alla scadenza annuale successiva alla data della diagnosi - indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato - senza che in caso contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, che di conseguenza verranno restituiti al Contraente al netto delle imposte.

## 10.9 - Limiti di età

**Non sono assicurabili** con il modulo Infortuni **le persone che** nel corso di validità del contratto **superino l'80° anno d'età.**

Resta inteso che qualora l'Assicurato compia l'80° anno di età durante il periodo di validità del contratto la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annua successiva.

## 10.10 - Obblighi

La denuncia del Ricovero o dell'Infortunio con l'indicazione delle cause che lo determinarono corredata di certificati to medico, deve essere fatta per iscritto alla sede della Compagnia o all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, entro cinque giorni dal Ricovero, dell'Infortunio o dal momento in cui l'Assicurato ne abbia avuto la possibilità.

L'Assicurato o i suoi familiari devono acconsentire alla visita di medici della Compagnia ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della copia della cartella clinica. Le spese relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato.

## 10.11 - Criteri di indennizzabilità

Nel caso di Infortunio la Compagnia corrisponde l'in-

dennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio. **Qualora l'Infortunio colpisca una persona che non è fisicamente integra o sana, è ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti.**  
**La liquidazione verrà fatta in Italia in valuta locale.**

## 10.12 - Controversie - Arbitrato irrituale

La soluzione di eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del Sinistro, nonché sull'applicazione dei criteri d'indennizzabilità previsti dalla Polizza, può essere demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

Il Collegio Medico risiede nella città dove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza o domicilio eletto dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno.

## 10.13 - Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione (cartelle cliniche, esami specialistici, certificazioni mediche), espletate tutte le indagini richieste dalla Compagnia e verificata la validità delle garanzie, la Compagnia stessa si impegna a disporre il pagamento dell'Indennizzo entro 15 giorni dalla data di ricevimento della quietanza debitamente sottoscritta dall'Assicurato.

Qualora non ci sia immediato accordo fra le Parti sull'ammontare dell'Indennizzo, la Compagnia, nell'attesa che questo sia determinato dal Collegio Medico, provvederà al pagamento dell'importo da essa stimato, salvo eventuale conguaglio successivo alla decisione del suddetto Collegio medico.

# Sezione 11

## Modulo Assistenza

(se acquistato)

### Premessa

Per la gestione e la liquidazione delle prestazioni di Assistenza relative alla presente Sezione Zuritel si avvale di **Mapfre Asistencia, Compañía Internacional De Seguros Y Reaseguros, S.A. (di seguito Mapfre Asistencia S.A.)**.

La Centrale Operativa di **Mapfre Asistencia S.A.**, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Zuritel, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni con costi a carico di Zuritel.

**Zuritel S.p.A. ha la facoltà, previa informativa al Contraente, di sostituire il soggetto a cui è affidata la gestione dei sinistri di Assistenza.**

### Definizioni

**Abitazione:** fabbricato o porzione di fabbricato luogo di residenza dell'Assicurato che deve essere:

- situato in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
- adibito ad esclusivo uso abitativo.

**Assicurato:** il Contraente ed i componenti del suo nucleo familiare, conviventi, risultanti dallo Stato di Famiglia

**Struttura Organizzativa:** è la struttura di Mapfre Asistencia S.A. - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza

**Compagnia:** Zuritel

**Decorrenza e durata:** dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.

**Estensione Territoriale:** Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano

**Sinistro:** il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato.

**Prestazioni:** sono le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all'assicurato.

**Viaggio:** 50 Km dal Comune di Residenza dell'Assicurato

## Condizioni generali di assicurazione

### 11.1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano, tenendo LA COMPAGNIA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimale di 150.00 euro per sinistro.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione nell'abitazione provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nell'abitazione, **che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore**, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico – sanitari dell'abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

**La prestazione non è operante:**

- per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'abitazione e i sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- per il caso c) relativamente a danni di traccimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione.

### 11.2. Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'assicurato necessiti di un elettricista per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata, a causa di mancanza di corrente elettrica in uno o più locali dell'abitazione stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto, o scasso dell'impianto di allarme, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano, tenendo LA COMPAGNIA a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimale di euro 150,00 per sinistro**  
**La prestazione non è operante per:**

- a) **corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'assicurato;**
- b) **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- c) **guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.**

### 11.3. Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso l'abitazione assicurata, la Struttura Organizzativa provvede all' invio di un artigiano, tenendo La Compagnia a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimale di Euro 150 per sinistro** La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- b) scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione o allagamento, **quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.**

### 11.4 Invio di un termoidraulico nelle 24 ore

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi. La Compagnia terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimale di Euro 150,00 per sinistro.**

#### Sono esclusi:

- tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

### 11.5. Interventi d'emergenza per danni da acqua

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un intervento d'emergenza a seguito di allagamento o infiltrazione dovuti a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare personale specializzato in tecniche di asciugatura, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. LA COMPAGNIA terrà a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimale di Euro 150,00 per sinistro,**

#### Sono esclusi i sinistri dovuti a:

- guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
- i danni dovuti a tracimazione in seguito a otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari;
- negligenza dell'Assicurato.

### 11.6. Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24 ore.

Nel caso in cui l'assicurato necessiti di un riparatore per guasti a lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori e congelatori fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore) la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.

La Compagnia terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera **fino ad un massimo di Euro 100,00 per sinistro.**

### Esclusioni

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato. Sono esclusi gli elettrodomestici coperti da garanzia del produttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere.

**La validità della presente Garanzia decorrerà dopo 30 Giorni dalla data di inizio validità della polizza.**

### 11.7. Spese di albergo

Qualora l'abitazione principale assicurata sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti precedentemente oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione di un albergo per l'assicurato, tenendo La Compagnia a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, **fino ad un massimale per sinistro di 100,00 Euro al giorno per un massimo di 3 giorni.**

### 11.8. Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione assicurata, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, **su richiesta dell'assicurato**, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'abitazione stessa. LA COMPAGNIA terrà a proprio carico la relativa spesa **fino ad un massimale di Euro 150 per sinistro.**

### 11.9. Rientro anticipato

Qualora l'assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno dei sinistri descritti precedentemente, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), tenendo LA COMPAGNIA a proprio carico le relative spese **fino ad un massimale di Euro 250 complessivamente per sinistro.**

Nei casi in cui l'assicurato per rientrare più rapidamente debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

## 11.10. Consulenza medica

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'assicurato o un suo familiare convivente necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che **valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.**

## 11.11. Invio di un medico al domicilio

Qualora l'assicurato o un suo familiare convivente, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di un medico **dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare uno dei medici convenzionati**, tenendo La Compagnia a proprio carico la relativa spesa.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza

## Esclusioni

**11.12** Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza.

**11.13** Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentativo di suicidio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

**11.14** Sono a carico dell'assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'abitazione interessate dall'intervento di assistenza.

**11.15** Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

**11.16** la Compagnia non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

**11.17** Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 cod.CIV.

**11.18** A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del cod. civ, all'assicurato che godesse di prestazioni

analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a la Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.

**11.19** Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.

**11.20** Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

**11.21** La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

## Istruzioni per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:

**800.186.064**

oppure al numero:

**+39 (015) 2559791**

Oppure, se non può telefonare, può inviare un fax al numero:

**015-2559604**

Oppure può scrivere a:

**Mapfre Asistencia S.A.**

Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone - (BI)

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui necessita
- Nome e Cognome
- Numero di polizza
- Indirizzo del luogo in cui si trova
- Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'assicurato -e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.



# Modulo Tutela Legale

## Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art. 163 e Art. 164, la **Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:**

**D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.**, con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 VERONA, Tel. (045) 8378901 - Fax (045) 8351023, sito internet: [www.das.it](http://www.das.it), in seguito detta DAS.

**Zuritel S.p.A. ha la facoltà, previa informativa al Contraente, di sostituire il soggetto a cui è affidata la gestione dei sinistri di Tutela Legale**

## 12.1- Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia, nei limiti del massimale di **15.000** per sinistro e delle condizioni previste in polizza, assicura il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti delle Persone Assicurate, conseguenti ad un sinistro rientrante nella garanzia Tutela Legale.

Sono coperte le spese:

- di assistenza stragiudiziale;
- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, **sempreché siano state autorizzate da DAS;**
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, **nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;**
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

**La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali,**

**che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.**

## 12.2 - Ambito e garanzie

La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate **nell'ambito della loro vita privata e in relazione alla proprietà dell'unità abitativa indicata in polizza nonché ai rapporti con propri collaboratori domestici**, qualora:

- a) siano sottoposte a **procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione**; sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa;
- b) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. **Tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione della Responsabilità Civile in essere con la Compagnia per spese di resistenza e di soccombenza**, ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio;
- c) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi. Sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza;
- d) debbano sostenere controversie di lavoro con i propri collaboratori domestici, **purché regolarmente inquadrati ai sensi di legge;**
- e) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, **purché il valore in lite non sia superiore a 2.000,00;**
- f) debbano sostenere controversie relative al diritto di proprietà **dell'unità abitativa indicata in polizza;**
- g) nel caso in cui l'immobile indicato in polizza sia locato a terzi a uso abitativo, debbano esercitare l'azione per il recupero dei canoni arretrati, **con il limite di 1 caso per anno assicurativo e limitatamente alla sola fase stragiudiziale, gestita da DAS direttamente o tramite professionisti da essa incaricati.**

Ad integrazione di quanto sopra, la Compagnia garantisce un servizio di consulenza legale telefonica nell'ambito delle garanzie sopra previste, denominato **Consul-DAS**, tramite Numero Verde **800.34.55.43**.

L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio (dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì) per ottenere:

- consulenza legale, al fine di impostare correttamente rapporti, contratti, atti
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti

- informazioni sul contenuto delle garanzie e sulle modalità per accedere efficacemente alle prestazioni previste dalla Polizza (iter per la denuncia dei Sinistri o per l'utilizzo delle prestazioni di altra natura eventualmente previste, documentazione da trasmettere, modulistica da utilizzare, ecc.)
- consultazione preventiva e assistenza: nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale, previa richiesta alla Compagnia, tramite il Numero Verde.

## 12.3 Persone Assicurate

L'assicurazione è operante a favore del Contraente, delle persone appartenenti al suo nucleo familiare così come risulta dallo Stato di famiglia ed inoltre a favore dei suoi conviventi, che tali risultino da riscontro anagrafico.

## 12.4 - Estensione territoriale delle garanzie

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in caso di danni extracontrattuali e procedimenti penali: **in tutti gli Stati d'Europa**;
- in caso di controversie contrattuali: **nei Paesi dell'Unione Europea, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera**;
- il servizio della consulenza legale telefonica vale per l'Italia.

## 12.5 - Esclusioni

La garanzia è esclusa per:

- **danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico, radioattivo**;
- **materia fiscale/tributaria e amministrativa, salvo quanto espressamente previsto nelle singole garanzie**;
- **controversie il cui valore in lite sia inferiore a 500,00; per i contratti di fornitura e di prestazione continuata, tale limite si riferisce alla singola inadempienza o alla singola operazione/prestazione**;
- **controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni e aerei**;
- **diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni**;
- **controversie riferibili a beni immobili diversi da quello indicato in polizza**;
- **operazioni di acquisto, di trasformazione e costruzione di beni immobili**;
- **acquisto di beni mobili registrati**;
- **controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali**;
- **controversie e procedimenti derivanti da rapporti di lavoro autonomo, libero professionale e subordinato svolto dalle Persone assicurate.**

## 12.6 - Insorgenza del Sinistro

La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:

- dalle ore 24,00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- **trascorsi 90 giorni** dalla stipulazione del contratto, nel caso di vertenze contrattuali.

**Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di**

- **vertenze, promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse**
- **procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più Persone Assicurate.**

## 12.7 - Denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne immediata comunicazione a DAS, chiamando il seguente Numero Verde 800.04.01.01 (attivo dalle 8,30 alle 19,30 da lunedì al sabato) e trasmettendo tutti gli atti o documenti di cui al successivo art. 12.8 "Fornitura dei Documenti". Il diritto dell'Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il Sinistro viene denunciato oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952, 2° comma del Codice Civile. L'Assicurato dovrà immediatamente, e comunque entro il termine utile per la difesa, far pervenire a DAS notizia di ogni atto a lui notificato tramite l'Ufficiale Giudiziario.

## 12.8 - Fornitura dei documenti

L'Assicurato è tenuto a fornire a DAS tutti gli atti e documenti che la stessa richieda, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

## 12.9 - Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, DAS (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo**, DAS trasmette la pratica al legale da incaricarsi per la successiva fase giudiziale. L'Assicurato, in particolare quando sia necessaria la difesa in sede penale, può avvalersi della facoltà di indicare un legale - **residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario competente a decidere la controversia** - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale. **Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Compagnia garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di Euro 3.000,00.** Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto d'interessi con D.A.S. o con la Compagnia. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, **pena la decadenza dal diritto alle prestazioni stesse;**
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con DAS, **pena il mancato rimborso della relativa spesa;**
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; **in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;**
- l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Compagnia, **pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.** Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - che verranno ratificati da DAS, la quale sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a **due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito**

**della domanda di ammissione del credito.**

DAS non è responsabile dell'operato di legali e periti.

## 12.10 - Disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto. Le parti anziché ricorrere all'arbitrato di cui sopra, hanno la facoltà di adire l'autorità giudiziaria competente.

## 12.11 - Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano esclusivamente all'Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato per spese, competenze e onorari in ambito giudiziale e stragiudiziale.

PER OGNI EVENTUALE INFORMAZIONE SULLA PROCEDURA LIQUIDATIVA, È POSSIBILE RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLA COMPAGNIA, TRAMITE IL NUMERO VERDE, OPPURE ALL'ISPettorato SINISTRI DESIGNATO.

Il testo delle Condizioni d'Assicurazione è aggiornato a gennaio 2015.



**Zuritel S.p.A.** società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A.  
Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano C.F./P.IVA/R.I. Milano 01098640152  
Capitale sociale 48.000.000 i.v. Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00015 e appartenente al Gruppo Zurich Italia,  
iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2 Imp. aut. a norma art. 65 R.D.L. 29.4.1923 n. 966  
Telefono +39.0259661 - Fax +39.022662212  
Indirizzo PEC: Zuritel@pec.zurich.it - [www.zurich-connect.it](http://www.zurich-connect.it)

